





Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTA l'Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, nonché con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca, nn. 564/2021 e nn. 615/2021;

VISTO il Decreto-legge del 9 maggio 2020 n.1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolarel'art.4 comma 1 dello stesso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 rubricato "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca" pubblicato in GU Serie Generale n. 309 del 14.12.2020; in particolare l'art.11 comma 1, del predetto decreto di organizzazione il quale prevede "Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021 n.74, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca";

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTA la Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" e ss.mm.ii.

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19", da ultimo rettificata attraverso la comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021) 8442 final "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine"

VISTA la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Decreto interministeriale del MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, che reca "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale";

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la relativa Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea

in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 1° ottobre 2021, n. 1137, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, e le disposizioni ivi contenute;

CONSIDERATO che il Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia si compone di 6 missioni e 16 componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza "RRF", e 30,04 miliardi a valere sul Fondo nazionale complementare "FNC";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successiva rettifica del 23 novembre 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fin di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" e M4C2 "Dalla Ricerca all'Impresa";

TENUTO CONTO in particolare che la componente M4C2 "Dalla Ricerca all'Impresa" mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza e che le suddette linee d'intervento previste coprono l'intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico e che prevede l'impiego di risorse per complessivi 11,44 miliardi di euro;

VISTA la riforma 1.1 della M4C2 "Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità";

VISTO l'investimento 1.4 della M4C2 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies", che mira al finanziamento della creazione di centri di ricerca nazionale, selezionati con procedure competitive, che siano in grado di raggiungere, attraverso la collaborazione di Università, centri di ricerca e imprese, una soglia critica di capacità di ricerca e innovazione;

TENUTO CONTO che l'attuazione degli interventi contenuti nella misura 1.4 della Missione 4 Componente 2 devono concorre al soddisfacimento della milestone di livello europeo (M4C2-19) da realizzarsi entro il 30 giugno 2022, consistente nell'aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti campioni nazionali di R&S sulle *key enabling technologies*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 26 maggio 2021, n. 623, di istituzione Comitato Scientifico "Supervisory Board" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTE le Linee Guida definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2, approvate con Decreto Ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021, condivise con la Cabina di Regia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicata istruzione e ricerca;

VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 10 novembre 2021, n. 1233, di istituzione della cabina di regia MUR – MiSE, ai fini dello svolgimento di attività connesse alle iniziative della componente M4C2 "Dalla Ricerca all'Impresa" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del MUR;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, recante "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie", emanato dal MUR in attuazione della suindicata riforma 1.1 della M4C2.

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

- 1. Il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR), in attuazione dell'Investimento 1.4- Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), finanzia, con il presente Avviso, la creazione di 5 (cinque) Centri Nazionali (di seguito CN) dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027 (di seguito PNR 2021-2027). I 5 (cinque) CN saranno creati rispetto alle tematiche, di seguito elencate e meglio dettagliate nell'allegato A del presente Avviso:
 - 1. Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni
 - 2. Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech)
 - 3. Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA
 - 4. Mobilità sostenibile
 - 5. Bio-diversità
- 2. I CN svilupperanno le rispettive attività in coerenza con le *Key Enabling Technologies* di seguito elencate:
 - Simulazione avanzata e analisi e gestione dei big data Tecnologie avanzate per l'ambiente e l'energia Tecnologie quantistiche e dei materiali avanzati, fotonica ed optoelettronica Tecnologie per la salute (Biopharma Technologies) Tecnologie per l'agricoltura e l'alimentazione (Agri-Tech) Mobilità sostenibile Tecnologie applicate e patrimonio culturale Tecnologie per la biodiversità e la sostenibilità ambientale Tecnologie per la transizione digitale industriale Industria 4.0.
- 3. I CN sono aggregazioni di Università statali ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e possono prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di altri soggetti pubblici o privati, altamente qualificati che svolgono attività di ricerca. Tali soggetti devono essere accomunati da obiettivi e interessi di ricerca comuni che si rifanno a tecnologie abilitanti coerenti con le priorità del PNR 2021-2027 e dell'Agenda Strategica per la Ricerca dell'Unione Europea. Tutti i predetti soggetti devono avere almeno una sede operativa sul territorio nazionale.
- 4. I CN saranno finalizzati alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e alla valorizzazione dei risultati della ricerca.

Art.2 (Definizioni)

- 1. "Ministro e Ministero": il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);
- 2. "Soggetto Proponente": Università statale o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, che presenta la proposta progettuale;
- 3. "Soggetto Attuatore": È il soggetto responsabile (Hub) dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del Centro Nazionale. È costituito da Università statali ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca, altamente qualificati. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR".
- 4. "Soggetto Esecutore": Soggetto pubblico o operatore economico privato (Spoke) coinvolto nella realizzazione del Programma di Ricerca ed individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. I rapporti tra lo Hub e gli Spoke sono disciplinati con accordi scritti.
- 5. "Soggetto Beneficiario": ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata che riceve agevolazioni a valere sul presente Avviso. Sono soggetti beneficiari, per le attività di rispettiva competenza: lo Hub, gli Spoke, i soggetti affiliati e i soggetti che ricevono finanziamenti nell'ambito dei bandi a cascata;
- 6. "Soggetto affiliato allo Spoke": Soggetto pubblico o operatore economico privato di cui lo Spoke può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.
- 7. "CNVR": il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- 8. "*Università*": le università, statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
- 9. "Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR": Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016;
- 10. "Imprese": come definite al punto 7. della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- 11. "Do No Significant Harm (DNSH)": principio del "non arrecare danno significativo" secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 12. "PNRR" o Piano: Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza presentato dall'Italia a norma del Reg. (UE) 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- 13. "Misura del PNRR": Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
- 14. "Missione": Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in

- Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
- 15. "Componente": elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
- 16. "Milestone": Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
- 17. "*Target*": Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
- 18. "Servizio Centrale per il PNRR": Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- 19. "Rendicontazione delle spese": Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- 20. "Rendicontazione dei milestone e target": Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;
- 21. "Rendicontazione di intervento": Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati agli interventi di competenza;
- 22. "Aiuti di Stato": qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europa: "aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.".
- 23. "Intensità di Aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 punto 26) del Regolamento 651/2014 e ss.mm.ii.;
- 24. "Ricerca Fondamentale": lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
- 25. "Ricerca Industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

- 26. "Sviluppo Sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;
- 27. "Infrastrutture e laboratori di ricerca": gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca;
- 28. "Start-up innovativa": società di capitali così come definita nell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.ii.;
- 29. "Spin-off della ricerca": iniziativa di un ateneo o di un Ente pubblico di ricerca mirata a mettere a disposizione di suoi affiliati uno spettro di capitali intangibili con l'intento di facilitare lo sviluppo dell'idea fino alla possibilità di commercializzazione;
- 30. "Trasferimento tecnologico": processo attraverso il quale conoscenze, tecnologie, metodi di produzione, prototipi e servizi sviluppati da governi, università, aziende, enti di ricerca pubblici e privati possono essere resi accessibili a una ampia gamma di utenti che possono poi ulteriormente sviluppare e sfruttare la tecnologia per creare nuovi prodotti, processi, applicazioni, materiali o servizi;
- 31. "Sistema ReGiS": Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
- 32. "Centro Nazionale": è l'aggregazione di Università statali ed Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, con il possibile coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, accomunati da obiettivi e interessi di ricerca strategici comuni, la cui azione si rifà a tecnologie abilitanti, coerenti con le priorità del PNR 2021-2027 e dell'agenda strategica per la ricerca dell'Unione europea.
- 33. "Bandi a cascata": procedure competitive emanate dagli Spoke di natura pubblica di un Centro Nazionale, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, sui concorsi e sui contratti pubblici, nonché delle altre norme comunitarie e nazionali applicabili, per il reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato, per la concessione a soggetti esterni al CN di finanziamenti per attività di ricerca e per l'acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione;
- 34. "TRL Technology Readiness Level": indica una metodologia per la valutazione del livello di maturità di una tecnologia, come definita dalla Commissione europea nel documento "Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 Commission Decision C(2017)7124"
- 35. "Open science": approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l'accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione. La scienza aperta è una politica prioritaria della Commissione europea e il metodo di lavoro di

riferimento nell'ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e all'innovazione.

36. "Principi FAIR Data": insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili) e Re-usable (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio "il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario".

Art. 3 (Dotazione finanziaria dell'avviso)

- 1. Le risorse finanziarie complessive a disposizione del presente Avviso ammontano ad euro 1.600.000.000,00 (unmiliardoseicentomilioni/00) a valere sulla Missione 4, Componente 2 Investimento 1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune *Key Enabling Technologies* del PNRR assegnate al MUR ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021 citati nelle premesse.
- 2. I campi di intervento pertinenti per l'intervento di cui al presente Avviso, identificati ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241 allegati VI e VII, sono i seguenti:
 - 022 Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - 023 Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare;
 - 009bis Investimenti in attività di R&I connesse al digitale (compresi centri di ricerca di eccellenza, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità, acquisizione di attivi fissi o immateriali per attività di R&I connesse al digitale);
 - 006 Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione.
- 3. Le risorse finanziarie del presente avviso, complessivamente destinate alle attività riconducibili ai campi di intervento di cui al precedente comma 2, dovranno concorrere al perseguimento degli obiettivi "climate" e "digital" ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241 allegati VI e VII secondo i seguenti vincoli:
 - Vincolo "climate": non meno del 36%
 - Vincolo "digital": non meno del 15%

Art. 4 (Soggetto proponente, soggetto attuatore e soggetto esecutore)

- 1. I soggetti ammissibili a presentare proposte progettuali in risposta al presente Avviso *Soggetti Proponenti* possono essere esclusivamente le Università statali e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR.
- 2. Ogni proposta progettuale è finalizzata alla creazione di un CN in una delle 5 (cinque) tematiche oggetto del presente Avviso, organizzato con una struttura di governance di tipo *Hub&Spoke* e finalizzato alla realizzazione di un Programma di Ricerca comprendente gli interventi di cui al successivo articolo 6.
- 3. L'*Hub* è il soggetto attuatore, costituito da Università statali ed Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di altri soggetti pubblici o privati, altamente qualificati nella tematica di ricerca oggetto del CN.
- 4. L'Hub è appositamente costituito per la realizzazione del programma di ricerca del CN di cui al

presente Avviso, successivamente alla data di presentazione della proposta progettuale. Deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica. Le Università statali e gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR dovranno rappresentare, per tutta la durata del Programma di ricerca, la maggioranza dei soci/fondatori, del capitale sociale, ovvero del patrimonio qualora si tratti di Fondazioni, e dei componenti degli organi di governo dell'*Hub*.

- 5. L'Hub rappresenta il referente unico per l'attuazione del Programma di ricerca del CN nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento del CN, riceve le tranche di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del Programma di ricerca, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati. Attività di supporto trasversale agli Spoke potranno essere localizzate nell'Hub, quali attività di brevettazione, studi, analisi e osservazioni di comune interesse.
- 6. L'Hub, al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente, nomina un programme/research manager e si dota di un'adeguata organizzazione. In aggiunta agli organi statutari previsti dalla legge, la governance potrà prevedere un Comitato di coordinamento degli Spoke organo consultivo che interloquisce con il Consiglio di Amministrazione, e un Advisory board Scientifico, che supporterà il medesimo Consiglio di Amministrazione nelle scelte scientifiche del CN. I componenti dell'Advisory Board Scientifico dovranno essere selezionati con procedure che ne assicurano qualità scientifica ed indipendenza.
- 7. Gli *Spoke* sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione dei Programmi di ricerca del CN, presso cui sono localizzate le attrezzature e sono svolte le attività di ricerca. Ogni *Spoke* riceve dall'*Hub* le agevolazioni in ragione delle attività svolte così come previste dal Programma di ricerca e provvede alla rendicontazione all'Hub delle spese proprie e dei soggetti affiliati, sostenute per l'attività di ricerca di sua competenza.
- 8. Ciascuno *Spoke* deve essere un soggetto giuridico autonomo già esistente indicato nella proposta progettuale e può essere composto da un'Università, un Ente pubblico di Ricerca, un altro soggetto pubblico o privato, specializzato su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della proposta progettuale, coinvolto nel Programma di ricerca del CN in base alla propria specializzazione scientifica e capacità di innovazione.
- 9. Per la realizzazione delle attività di ricerca di propria competenza, gli *Spoke* possono avvalersi, attraverso la formalizzazione di specifici accordi, della collaborazione di altri soggetti giuridici autonomi già esistenti, indicandoli nella proposta ("soggetti affiliati allo Spoke").
- 10. Gli *Spoke* di natura pubblica emanano, nell'ambito dei limiti e con le modalità previste all'articolo 5, "bandi a cascata" finalizzati al reclutamento di ricercatori a tempo determinato e alla concessione di finanziamenti a soggetti esterni al CN per attività di ricerca coerenti con il Programma di ricerca.
- 11. Il soggetto proponente può assumere anche il ruolo di soggetto fondatore dell'*Hub* nonché quello di *Spoke*, svolgendo dunque attività di ricerca nell'ambito del Programma di ricerca. La partecipazione degli *Spoke* alla costituzione dell'*Hub* sarà tenuta in considerazione in sede di valutazione delle proposte progettuali.
- 12. I rapporti tra *Hub* e S*poke* dovranno essere definiti attraverso accordi scritti tra le parti.
- 13. L'*Hub* e gli *Spoke* sono responsabili, ciascuno al proprio livello, del conseguimento delle *milestones* e dei *target* previsti dal Programma di ricerca del CN finanziato.
- 14. Tutti i soggetti fondatori dell'*Hub* devono sottoscrivere un impegno alla costituzione del CN e conferire al soggetto proponente apposita delega a presentare la proposta progettuale.
- 15. Tutti i soggetti che costituiscono gli Spoke e gli affiliati agli Spoke devono sottoscrivere un

- impegno alla partecipazione al CN e conferire al soggetto proponente apposita delega a presentare la proposta progettuale.
- 16. I soggetti privati possono ricevere finanziamenti nel rispetto ed entro i limiti della normativa sugli aiuti di Stato, disciplinati dal Regolamento 651/2014 e ss.mm.ii. che individua alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Art. 5 (Bandi a cascata)

- 1. Gli *Spoke* di natura pubblica devono attivare "bandi a cascata" per un importo complessivo compreso tra il 10% e il 50% del finanziamento assegnato al CN.
- 2. I bandi sono emanati per il reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di competenza dello *Spoke* previste dal Programma di ricerca, per la concessione a soggetti esterni al CN di finanziamenti per attività di ricerca coerenti con il suddetto Programma e per l'acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione.
- 3. I bandi sono emanati sotto la responsabilità dello *Spoke* nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, sui concorsi e sui contratti pubblici, nonché delle altre norme comunitarie e nazionali applicabili.
- 4. Le scadenze delle attività previste dai bandi di cui al presente articolo devono essere compatibili con il termine ultimo di cui all'articolo 8.
- 5. Nel caso di bandi per la concessione di finanziamenti è responsabilità dello *Spoke* raccogliere, verificare e rendicontare all'*Hub* le spese sostenute dai beneficiari e provvedere al loro rimborso nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili.

Art. 6 (Interventi finanziabili)

- 1. Sono finanziati i Programmi di ricerca finalizzati:
 - alla realizzazione e sviluppo di attività di ricerca, anche con il coinvolgimento di soggetti privati;
 - alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca destinati allo svolgimento delle attività di ricerca;
 - alla nascita ed alla crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca);
 - a favorire il trasferimento tecnologico e a valorizzare i risultati della ricerca.
- 2. Qualora previsti, la proposta dovrà indicare gli aiuti di Stato che saranno concessi, dettagliando le modalità di selezione, gli importi, le categorie di soggetti beneficiari, le intensità massime di aiuto e le specifiche norme di esenzione applicate nell'ambito del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii.

Art. 7 (Criteri di ammissibilità)

- 1. Il soggetto proponente si impegna alla costituzione *dell'Hub* entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della fase negoziale di cui al successivo articolo 14 comma 3.
- 2. Ai fini dell'ammissibilità della proposta, quest'ultima dovrà prevedere che:

- almeno il 40% delle risorse finanziarie sia destinato ad attività realizzate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Qualora in relazione alla dotazione dell'Avviso il suddetto limite sia complessivamente superato dai 5 (cinque) CN ammessi alla negoziazione, in fase negoziale ai singoli CN potranno essere autorizzate dal MUR percentuali diverse, anche inferiori;
- almeno il 40% del personale assunto o comunque destinatario di borse di studio o di ricerca a tempo determinato sia di genere femminile. A tal fine, i bandi di reclutamento di nuovo personale prevedono opportune clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'occupazione femminile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 "Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC" del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- le attività del programma di ricerca siano riconducibili ai Campi di intervento di cui all'articolo 3 del presente avviso e che le relative spese concorrano al conseguimento dei vincoli *climate* e *digital* di cui agli allegati VI e VII del Regolamento UE 2021/241. Sono altresì fissati i seguenti vincoli in relazione alle diverse tematiche di cui all'articolo 1 del presente avviso:
 - O Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni: la proposta deve prevedere non meno del 50% dei costi afferenti ad attività di cui al campo di intervento "009bis Investimenti in attività di R&I connesse al digitale (compresi centri di ricerca di eccellenza, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità, acquisizione di attivi fissi o immateriali per attività di R&I connesse al digitale)";
 - O **Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech)**: la proposta deve prevedere non meno del 50% dei costi afferenti ad attività di cui ai campi di intervento "022 Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici" e "023 Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare":
 - O Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA: la proposta deve prevedere non meno del 50% dei costi afferenti ad attività di cui al campo di intervento "006 Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione";
 - Mobilità sostenibile: la proposta deve prevedere non meno del 50% dei costi afferenti ad attività di cui al campo di intervento "022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici";
 - O Bio-diversità: la proposta deve prevedere non meno del 50% dei costi afferenti ad attività di cui ai campi di intervento "022 Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici" e "023 Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare".
- il Programma non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e la sua realizzazione sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH).

- 3. Per ciascun CN i requisiti dimensionali richiesti (c.d. "massa critica") sono:
 - almeno 250 persone dedicate alla ricerca individuate tra il personale strutturato;
 - un numero di *Spoke* compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 15; nell'ambito dei limiti sopra indicati, il numero degli Spoke deve essere coerente con le finalità del programma presentato;
 - un singolo soggetto giuridico può essere contemporaneamente, nell'ambito di un Programma di ricerca di un CN, più *Spoke* o più volte soggetto affiliato agli *Spoke*;
 - la maggioranza degli *Spoke* e dei soggetti affiliati agli *Spoke* deve essere rappresentata da Università statali ed Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR. Per il calcolo della predetta maggioranza il medesimo soggetto, se presente più volte come *Spoke* o come soggetto affiliato agli *Spoke*, viene conteggiato una sola volta;
 - il numero massimo di Università statali e Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, che potranno complessivamente essere *Spoke* o soggetti affiliati agli *Spoke* nell'ambito di un CN, è pari a 25. A questi, potranno aggiungersi altri soggetti pubblici o privati, fermo restando che le Università statali e gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR dovranno rappresentare la maggioranza dei soggetti complessivamente coinvolti;
 - ai fini del calcolo dei soggetti complessivamente coinvolti come *Spoke* o come soggetti affiliati agli *Spoke* nell'ambito di un CN, il medesimo soggetto, se presente più volte come *Spoke* o come soggetto affiliato agli *Spoke*, viene conteggiato più volte;
 - ciascuno *Spoke* dovrà dedicare al Programma di ricerca non meno di 7 ricercatori, di cui almeno 5 per 3 mesi/persona/anno. Ciascun soggetto affiliato agli *Spoke* dovrà dedicare al Programma di ricerca non meno di 7 ricercatori, di cui almeno 4 per 3 mesi/persona/anno. Complessivamente, la massa critica di ciascuno *Spoke* e dei suoi affiliati deve essere pari a 30 persone, di cui almeno 10 per almeno 3 mesi/persona/anno.
- 4. Per le Università il personale ricompreso nella massa critica è costituito da Professori Ordinari e Associati, RTD-A, RTD-B e i ricercatori a tempo indeterminato. Per gli Enti di Ricerca si intendono i Ricercatori ed i Tecnologi. Le figure di carattere amministrativo non sono incluse ai fini dei requisiti di massa critica.
- 5. Gli *Spoke* e i soggetti affiliati di natura privata, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 17 comma 2 lettere a) ed e) del D.M. 1314 del 14 dicembre 2021, non devono essere in una delle seguenti condizioni:
 - non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014 e ss.mm.ii.;
 - altri requisiti specifici previsti dalla normativa europea o nazionale di riferimento;
 - morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all'emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all'introduzione di moratorie temporanee sul pagamento

di mutui e finanziamenti;

- fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatta salva la possibilità per il MUR di valutare la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto.
- 6. Per ciascuna delle tematiche del CN di cui al precedente articolo 1 comma 1, un soggetto giuridico non può partecipare a più proposte progettuali sia nella qualità di *Hub* che in quella di *Spoke* nonché in quella di soggetto affiliato ai medesimi *Spoke*.
- 7. Nel caso in cui un medesimo soggetto giuridico presenti o partecipi a più di una proposta progettuale nell'ambito della medesima tematica, il MUR prenderà in considerazione, per il sopracitato soggetto, una sola candidatura corrispondente alla prima proposta progettuale trasmessa temporalmente ai sensi del successivo articolo 10.
- 8. Le proposte progettuali non rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui ai precedenti commi, nonché le proposte progettuali presentate in difformità alle prescrizioni di cui al successivo articolo 10, saranno ritenute non ammissibili ed escluse dalle successive fasi di valutazione.

Art. 8 (Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto)

- 9. L'importo dell'agevolazione concessa per ciascun CN è compreso tra un minimo di euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) e un massimo di euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00).
- 1. Qualora l'importo complessivo delle agevolazioni richieste sia superiore alla dotazione finanziaria disponibile di cui all'articolo 3 comma 1 del presente Avviso, il MUR provvederà, nel corso della fase negoziale di cui al successivo articolo 14, a rideterminare gli importi nei predetti limiti massimi previsti.
- 2. Il piano finanziario di ciascun Programma di ricerca deve essere articolato in linea con i Campi di intervento e i vincoli derivanti dal PNRR, di cui agli articoli 4 e 7.
- 3. La durata di realizzazione del Programma di ricerca è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data indicata all'interno del decreto di concessione del finanziamento. Il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di ricerca, comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026.
- 4. Entro il termine di cui al precedente comma:
 - le attività connesse al Programma di ricerca finanziato dovranno essere concluse e i relativi *target* finali conseguiti;
 - le spese dovranno essere state sostenute dai soggetti beneficiari (*Spoke*, soggetti affiliati e altri soggetti che ricevono finanziamenti dai bandi a cascata di cui all'articolo 5) e dall'*Hub*;
 - i trasferimenti di risorse dagli *Hub* agli *Spoke* e quelli dagli *Spoke* ai soggetti affiliati e agli altri soggetti che ricevono finanziamenti dai bandi a cascata dovranno essere stati completati;
 - tutte le attività e le spese effettivamente sostenute per il Programma di ricerca dovranno essere rendicontate dall'*Hub* al MUR, secondo le modalità previste dal presente Avviso e dalle successive linee guida che saranno fornite dal MUR.

Art. 9 (Spese ammissibili)

1. Tenuto conto delle disposizioni riportate nella circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) rivolta a tutte le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, per le spese ammissibili si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria

- oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (SIE).
- 2. I criteri per l'ammissibilità delle spese, per quanto precisato al precedente comma 1, sono dunque quelli previsti dal vigente D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 e dai Regolamenti comunitari ivi richiamati.
- 3. Le spese relative alle attività previste dal Programma di ricerca del CN sono rendicontate dagli *Spoke* all'*Hub* e da quest'ultimo al MUR; l'*Hub* provvede a rendicontare anche le spese da esso sostenute in relazione alle proprie attività.
- 4. Nel rispetto di quanto ai punti precedenti, ai fini del presente Avviso sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) spese di personale (ad esempio ricercatori, dottorati di ricerca, tecnici e altro personale di supporto) impegnato nelle attività del Programma di ricerca del CN;
 - b) costi per materiali, attrezzature e licenze necessari all'attuazione del Programma di ricerca del CN:
 - c) costi per servizi di consulenza specialistica finalizzati all'attuazione del Programma di ricerca del CN;
 - d) costi dei fabbricati;
 - e) costi dei terreni.
 - f) costi indiretti, determinati forfettariamente e pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale;
 - g) altre tipologie di spese, strettamente connesse all'esecuzione del Programma di ricerca, potranno essere proposte e saranno oggetto di valutazione preventiva da parte del MUR, nel rispetto della normativa applicabile.
- 5. I costi relativi alle spese del personale sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea e adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018. È ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard.
- 6. Ai costi ammissibili si applicano, inoltre, le opzioni di semplificazione previste dagli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 1060/2021, inclusi i costi indiretti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del D.L. 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156.
- 7. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
- 8. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.
- 9. Il periodo di ammissibilità dei costi è indicato nel decreto di concessione del finanziamento.
- 10. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, e

- devono rispettare del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241e ss.mm.ii.;
- 11. Nel caso in cui i finanziamenti ai soggetti beneficiari configurino, in tutto o in parte, un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si rinvia al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 per quanto attiene alle spese ammissibili, all'intensità delle agevolazioni concedibili nella forma del contributo alla spesa, nonché per ogni altra disposizione in merito.

Art. 10 (Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere)

- 1. La proposta progettuale può essere presentata a partire dalle ore 12.00 del 17 gennaio 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 15 febbraio 2022.
- 2. La proposta progettuale e i curriculum del personale devono essere redatti in lingua inglese. Le lettere di impegno e le dichiarazioni devono essere rilasciati in italiano.
- 3. La proposta progettuale deve essere trasmessa esclusivamente tramite piattaforma informatica (GEA), accessibile tramite l'identità SPID del legale rappresentante del soggetto proponente al seguente link https://www.gea.mur.gov.it, e deve essere redatta conformemente ai seguenti allegati:
 - allegato 1 Proposta progettuale, inclusi i *curriculum vitae* del personale coinvolto nell'attuazione del Programma di ricerca del CN;
 - allegato 2 Lettera di impegno a costituire il CN (da produrre da parte del soggetto proponente);
 - allegato 3 Lettera di impegno a costituire il CN e delega al soggetto proponente (da produrre da parte di tutti i soggetti fondatori l'*Hub*);
 - allegato 4 Lettera di impegno a partecipare al CN e delega al soggetto proponente (da parte di tutti gli *Spoke* e dei soggetti affiliati agli *Spoke*);
 - allegato 5 DSAN attestazione di unica partecipazione per area tematica (da produrre da parte di tutti i soggetti, proponente, fondatori *Hub*, *Spoke* e soggetti affiliati agli *Spoke*);
 - allegato 6 DSAN attestante il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (da produrre da parte del soggetto proponente);
 - allegato 7 DSAN attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità per i soggetti di natura privata di cui all'articolo 7 comma 5.
- 4. Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, del socio fondatore dell'*Hub*, dello *Spoke* e dei soggetti affiliati agli *Spoke*, ciascuno per quanto di propria competenza (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.).
- 5. Le proposte progettuali inviate con modalità non conformi a quelle indicate ai punti precedenti non saranno prese in considerazione.
- 6. Le carenze di qualsiasi elemento formale della proposta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della proposta, con esclusione di quelle afferenti alla descrizione del Programma di ricerca, il MUR assegna al

soggetto proponente un termine di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto cui si riferisce la carenza è escluso dalla valutazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 11 (Modalità di valutazione e approvazione della domanda)

- 1. La procedura di valutazione e approvazione delle domande di finanziamento è espletata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021.
- 2. La valutazione delle proposte progettuali dei Programmi di ricerca dei CN sarà effettuata da 5 (cinque) Commissioni, una per ciascuna tematica di cui al precedente articolo 1 comma 1. Le Commissioni, nominate con Decreto del MUR, sono composte, per la valutazione dei criteri tecnico-scientifici, da un Panel di Esperti di nazionalità italiana o estera, individuati dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione Europea, dal MUR stesso, da altre istituzioni nazionali o comunitarie e, per la valutazione del criterio economico-finanziario, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa Invitalia.
- 3. Nell'ambito di ciascuna Commissione, il Decreto individua il coordinatore del Panel di Esperti che svolge la funzione di presidente.
- 4. La valutazione delle proposte progettuali dei Programmi di ricerca dei CN avviene secondo le seguenti modalità:
 - Fase 1 Manifestazione di interesse: i soggetti proponenti descrivono gli elementi della proposta di cui al successivo articolo 12 del presente Avviso e dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione. La valutazione si conclude con la definizione di una graduatoria per ogni tematica di cui all'articolo 1 comma 1, ammesse alla Fase 2.
 - Fase 2 Proposta integrale: i soggetti proponenti ammessi alla Fase 2 saranno invitati a presentare la Proposta integrale del Programma di ricerca del CN, secondo le modalità di cui al successivo articolo 13.
 - Fase negoziale: sulla scorta di quanto trasmesso dai soggetti proponenti, il MUR avvia con questi ultimi una negoziazione finalizzata alla definizione del Programma di ricerca, alla quantificazione dell'agevolazione e all'emanazione del decreto di concessione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 14.
- 5. La fase negoziale è condotta da una Commissione nominata con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca e composta da un rappresentante del MUR, che assume le funzioni di Presidente, da un rappresentante individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e dai coordinatori dei Panel degli Esperti in relazione al CN di propria pertinenza.

Art. 12 (Fase 1 – Manifestazione di interesse)

- 1. Ogni Manifestazione di Interesse, presentata ai sensi dell'articolo 10 del presente Avviso, deve illustrare una proposta progettuale contenente i seguenti elementi:
 - obiettivi e qualità scientifica del Programma di ricerca;
 - caratteristiche tecnico-scientifiche dei soggetti partecipanti al Programma di ricerca e

- articolazione di massima della governance Hub&Spoke;
- massa critica coinvolta nel Programma di ricerca (*cfr.* articolo 7);
- impatto atteso del Programma di ricerca e relative ricadute sul sistema economico e produttivo, sociale e culturale del Paese;
- fattibilità del piano di lavoro con esplicita ripartizione delle attività del Programma di ricerca in capo al singolo soggetto esecutore (*Spoke e affiliati agli Spoke*) ed evidenza della realizzabilità/cantierabilità in relazione alle scadenze del piano;
- capacità economico-finanziaria in capo ai singoli soggetti esecutori (*Spoke e affiliati agli Spoke*) di natura privata.
- 2. La valutazione delle proposte progettuali è effettuata sulla base dei seguenti criteri.

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio Minimo	Punteggio Massimo
A) Qualità scientifica	25	50
- coerenza e chiarezza degli obiettivi e delle attività previste per il programma di ricerca;	5	10
- rigore metodologico del piano delle attività del programma di ricerca	5	10
- pregresse esperienze e competenze scientifiche degli Spoke e dei soggetti affiliati nella tematica del CN sulla base dei migliori standard internazionali	5	10
- dimostrata capacità degli Spoke e dei soggetti affiliati di gestione e realizzazione di progetti complessi nell'ambito della ricerca scientifica, con particolare riferimento alla tematica del CN	5	12
- livello e intensità delle collaborazioni nazionali e internazionali esistenti o proposte in rapporto ai temi e agli obiettivi del programma di ricerca	5	8
B) Caratteristiche, realizzabilità e controllo	30	60
- capacità di gestione e di coordinamento del soggetto attuatore Hub	5	9
- fattibilità del piano di attività in termini di realizzabilità e cantierabilità delle azioni previste	5	9
- articolazione del gruppo di lavoro e coerenza tra la ripartizione delle attività tra i soggetti coinvolti e le rispettive competenze	5	9
- modalità di coinvolgimento di studiosi/studiose che abbiano conseguito il dottorato di ricerca da non più di 10 anni e di attrazione dagli altri paesi UE e non-UE, in base alla qualità del loro curriculum scientifico	5	9
- livello, adeguatezza e modalità di coinvolgimento dei soggetti privati	5	12
- qualità dei dati e degli indicatori (milestones e target intermedi e finali) proposti per il monitoraggio delle attività	5	12
C) Impatto del programma	15	30

- analisi del potenziale impatto dei risultati del programma di ricerca sul sistema economico, sociale e culturale del Paese, sul suo posizionamento e la sua immagine internazionale	5	7
- elementi di sinergia del programma di ricerca con altri programmi finanziati a valere sugli altri Investimenti previsti dal PNRR per la Missione 4, Componente 2	5	11
- incremento del TRL (livello di maturità tecnologica) generato dal programma di ricerca del CN	5	12
PUNTEGGIO TOTALE	70	140

- 3. Sono giudicate idonee alla *Fase 2*, fatto salvo quanto previsto al successivo comma, esclusivamente le proposte progettuali che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 70 punti e per singolo criterio di valutazione, contrassegnato dalla lettera A, B e C, il punteggio minimo indicato nella suindicata tabella.
- 4. La relazione sulla capacità economico-finanziaria sarà tenuta in considerazione dalla Commissione di cui all'articolo 11 comma 5 nella fase negoziale anche ai fini della determinazione dell'agevolazione concedibile.
- 5. Accedono alla successiva *Fase 2* unicamente le 5 (cinque) proposte progettuali, una per ciascuna tematica di cui al precedente articolo 1 comma 1, che hanno conseguito il punteggio di valutazione più alto ai sensi del presente articolo.

Art. 13 (Fase 2 - Proposte integrali)

- 1. Per le proposte progettuali dei Programmi di ricerca dei CN ammesse alla *Fase 2*, i soggetti proponenti presentano la Proposta Integrale con l'indicazione di tutti gli elementi utili a qualificare e dettagliare gli aspetti riportati in sede di Manifestazione di Interesse.
- 2. La proposta integrale sarà trasmessa esclusivamente tramite piattaforma informatica (GEA) accessibile al link https://www.gea.mur.gov.it, redatta sulla base dei moduli e delle indicazioni comunicate dal MUR all'interno della piattaforma medesima.

Art. 14 (Fase Negoziale e decreto di concessione)

- 1. La fase negoziale è propedeutica all'adozione del decreto di concessione dell'agevolazione e del relativo Disciplinare da perfezionare mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo da parte del soggetto attuatore (*Hub*) ed è volta a definire, di concerto con il soggetto proponente, i seguenti elementi:
 - eventuali integrazioni di linee di attività o ambiti del Programma di ricerca, comunque affini ai contenuti della proposta;
 - eventuale rideterminazione del piano dei costi;
 - *milestones* e *target* di livello europeo e nazionale, intermedi e finali, connessi all'attuazione del programma;
 - piano delle erogazioni connesse alle *milestones* e ai *target* di livello europeo e nazionale;
 - altre variazioni e/o integrazioni concordate tra le parti.
- 2. La fase negoziale è condotta per ciascun CN dalla Commissione di cui al precedente articolo 11 comma 5.

3. La fase negoziale si conclude con la definizione del Programma di ricerca di ciascun CN, nonché dei relativi documenti accessori o conseguenti che saranno allegati al decreto di concessione del finanziamento.

Art. 15 (Obblighi del Soggetto attuatore)

- 1. Il Soggetto attuatore (*Hub*) assegnatario di finanziamento nell'ambito del presente Avviso dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
 - a. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi, e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, e provvedere all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;
 - b. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - c. adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - d. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
 - e. garantire la piena attuazione del Programma di ricerca del CN così come approvato, assicurando l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il programma nel rispetto della tempistica prevista;
 - f. produrre bimestralmente (ovvero alle scadenze che saranno indicate dal MUR) per il tramite dell'*Hub*, la complessiva documentazione attestante le attività progettuali svolte dal CN, con particolare riferimento al conseguimento di milestones e target, intermedi e finali, previste dal progetto approvato, secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR;
 - g. produrre bimestralmente (ovvero alle scadenze che saranno indicate dal MUR) per il tramite dell'*Hub*, la complessiva rendicontazione delle spese sostenute dal CN, secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR;
 - h. comprovare entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del Programma di ricerca la realizzazione del programma medesimo, fornendo al MUR una relazione tecnica finale unica per tutto il CN, da redigersi secondo la modulistica prevista al successivo articolo 16, comma 3;
 - i. assicurare la conformità di tutte le attività alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale;
 - j. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale;
 - k. adottare il sistema informatico utilizzato dal MUR, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241;
 - 1. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto

- per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del Programma di ricerca, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS;
- m. fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR relativamente alle procedure attuate e alle spese rendicontate;
- n. garantire la conservazione in fascicoli cartacei o informatici per almeno 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del Programma di ricerca della documentazione progettuale e dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
- o. facilitare le verifiche da parte del MUR, del Ministero dell'Economia e Finanze, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti beneficiari dei finanziamenti: Soggetto Attuatore (Hub), Soggetti esecutori (Spoke e soggetti affiliati agli Spoke), soggetti che ricevono i finanziamenti attraverso i bandi a cascata;
- p. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che le spese siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita codificazione contabile e informatizzata nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al Programma, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- q. assicurare che le spese del Programma di ricerca del CN non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari;
- r. assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- s. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del Programma di ricerca, il rispetto del principio del "Do Not Significant Harm" (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852
- t. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando al MUR sugli stessi;
- u. mitigare e gestire i rischi connessi al Programma nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
- v. garantire che il MUR riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e ss.mm.ii., nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- w. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- x. garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal MUR, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla

Commissione Europea ovvero da altri soggetti coinvolti nell'attuazione del PNRR, anche successivamente alla pubblicazione del presente Avviso.

Art. 16 (Modalità di gestione degli interventi)

- 1. Il MUR adotta per ciascun CN ammesso al finanziamento il decreto di concessione del finanziamento. Formano parte integrante del decreto di concessione il Programma di ricerca definito con le modalità di cui al precedente articolo 14, e gli allegati ivi previsti, comprensivo del cronoprogramma di attuazione, di *milestones* e *target* nazionali ed europei, intermedi e finali e del piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi obiettivi, nonché il relativo Disciplinare.
- 2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1, è trasmesso al soggetto attuatore (*Hub*) per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo.
- 3. Per le modalità di gestione, monitoraggio, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione del Programma e il monitoraggio degli interventi si rinvia alla documentazione descrittiva delle modalità di gestione e attuazione emanate dal MUR, nel rispetto dell'articolo 8, punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 17 (Modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni)

- 1. La procedura di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni è espletata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021.
- 2. Il soggetto attuatore (*Hub*), in esito alla fase di sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10% dell'importo agevolato, assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia dallo Stato membro, da un ente pubblico, da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro da mantenere per tutta la durata del Programma di ricerca del CN.
- 3. La documentazione di cui all'articolo 15, comma 1 lettera c), attestante le attività progettuali svolte è sottoposta alla valutazione del MUR, per il tramite di organi di valutazione scientifica nominati dal CNVR.
- 4. All'esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma, il MUR, in base al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai *milestones* e *target* associati all'intervento PNRR di riferimento, ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dal decreto di concessione del finanziamento, dispone le erogazioni del contributo pubblico in favore dell'*Hub*, sino al massimo del 90% dell'agevolazione complessivamente approvata.
- 5. La documentazione amministrativo contabile di cui all'articolo 15, comma 1 lettera d) è sottoposta alle valutazioni del MUR, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa Invitalia in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.
- 6. All'esito delle verifiche di cui al precedente comma, il MUR accerta il contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni precedentemente disposte,

- adottando, se necessario, le relative procedure compensative all'atto dei successivi trasferimenti ai fini del riallineamento contabile.
- 7. L'erogazione finale è disposta a conclusione del Programma di ricerca, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal CN e del conseguimento degli obiettivi fissati e positivamente valutati secondo la procedura descritta nel presente articolo. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.
- 8. In caso di mancata restituzione degli importi per i quali è stato disposto il recupero, il MUR adotta ogni utile determinazione a tutela dell'interesse pubblico, anche mediante:
 - il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e *ss.mm.ii.*, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del soggetto attuatore e/o dei soggetti esecutori maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso il MUR o altra Amministrazione;
 - la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6-bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.

Ove il MUR ricorra al recupero delle medesime somme dovute da un soggetto di diritto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra Amministrazioni.

9. L'erogazione delle agevolazioni da parte del MUR è subordinata alla disponibilità delle risorse a valere sui fondi del PNRR.

Art. 18 (Accesso aperto)

- 1. Coerentemente con le finalità del presente Avviso, ai risultati del Programma di ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".
- 2. I suddetti principi sono applicati da tutti i soggetti e a tutti i livelli del CN. I costi per attuarli e renderli effettivi sono ammissibili al finanziamento, inclusi i costi per le pubblicazioni, la disseminazione, la formazione agli operatori e al pubblico.
- 3. Nell'ambito della fase negoziale di cui all'articolo 14, le modalità operative di gestione dei dati e gli standard per garantire l'attuazione dei suddetti principi da parte del CN saranno definiti in un apposito *Data Management Plan* da allegare all'Atto d'Obbligo.

Art. 19 (Modifiche del Programma)

- 1. Le variazioni soggettive sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei soggetti esecutori (es.-fusioni e/o incorporazioni).
- 2. Le variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività del Programma approvato sono ammissibili senza necessità di comunicazione preventiva da parte dei soggetti attuatori né approvazione preventiva da parte del MUR, a condizione che dette variazioni non abbiano impatto negativo rispetto alle finalità dell'intervento e al conseguimento di *milestones* e *target* intermedi e finali connessi all'esecuzione del Programma di ricerca del CN.

- 3. In sede di negoziazione saranno definite le parti del Programma rispetto alle quali potranno essere accordate, nel rispetto dei principi sopra indicati, le modifiche e le variazioni riguardanti il piano dei costi e delle attività e previsti limiti massimi rispetto all'importo totale del Programma di ricerca del CN.
- 4. Ogni eventuale variazione difforme da quanto stabilito nel precedente comma 2 e 3, dovrà essere tempestivamente comunicata al MUR per poter essere sottoposta alla necessaria e conseguente valutazione.

Art. 20 (Responsabile dell'avviso)

1. Il responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Dott. Fabrizio Cobis, dirigente dell'Ufficio VII della Direzione generale della Ricerca del MUR.

Art. 21 (Tutela della privacy)

- 1. Tutti i dati personali di cui il MUR verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
- 2. L'informativa del titolare è fornita al seguente link https://www.mur.gov.it/it/privacy

Art. 22 (Meccanismi sanzionatori)

- 1. Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte:
 - a. nei casi espressamente previsti dall'articolo 17, comma 2, lettere da a) ad f) del D.M. n. 1314 del 14 dicembre 2021;
 - b. difforme esecuzione del Programma di ricerca finanziato ovvero mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, delle *milestones* e ai *target*, intermedi e finali, associati al Programma di ricerca;
 - c. in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo al soggetto;
 - d. in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti dal Programma di ricerca;
 - e. in caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH;
 - f. in caso di mancato conseguimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7;
 - g. in caso di mancato rispetto di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l'attuazione del PNRR.
- 2. In caso di revoca totale del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti previsti per legge e nell'Atto d'Obbligo.
- 3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione, attraverso il Panel degli Esperti della Commissione di valutazione di cui al precedente articolo 11, comma 2 circa lo stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere ai soggetti beneficiari, le erogazioni da effettuare

- ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi previsti per legge e nell'Atto d'Obbligo.
- 4. Sono applicate, ove pertinenti, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 17 del D.M. n. 1314 del 14 dicembre 2021.

Art. 23 (Potere sostitutivo)

- 1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati alla realizzazione del Programma di ricerca di cui al presente Avviso da parte del soggetto attuatore, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei programmi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'articolo 12 del decreto legge 31 magio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.
- 5. Si applicano, ove pertinenti, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4, 5 e 6 del D.M. n. 1314 del 14 dicembre 2021.

Art. 24 (Controversie e foro competente)

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente avviso il Foro competente è il Foro di Roma.

Art. 25 (Modifiche dell'avviso)

2. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Avviso saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito https://www.mur.gov.it/it

Art. 26 (Rinvio)

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Roma, 16 dicembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vincenzo Di Felice)